

REGOLAMENTO (UE) N. 555/2013 DELLA COMMISSIONE

del 14 giugno 2013

che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda il transito di taluni sottoprodotti di origine animale dalla Bosnia-Erzegovina

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 41, paragrafo 3, secondo comma e l'articolo 42, paragrafo 2, lettera a,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera in forza di detta direttiva ⁽²⁾, stabilisce le modalità di applicazione delle regole sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano.
- (2) Occorre stabilire condizioni specifiche per il transito nell'Unione di partite di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati destinati a paesi terzi e provenienti dalla Bosnia-Erzegovina, tenuto conto della situazione geografica di quest'ultima e della necessità di conservare l'accesso al porto croato di Ploče dopo l'adesione della Croazia all'Unione europea.
- (3) La decisione 2009/821/CE della Commissione ⁽³⁾ stabilisce un elenco di posti d'ispezione frontaliere riconosciuti, fissa talune modalità relative alle ispezioni eseguite dagli esperti veterinari della Commissione e stabilisce le unità veterinarie del sistema TRACES. Considerando che gli accordi sul transito nell'Unione di partite dei sottoprodotti di origine animale in questione destinati a paesi terzi e provenienti dalla Bosnia-Erzegovina possono funzionare efficacemente solo mediante l'accesso ai posti

d'ispezione frontaliere croati di Nova Sela e Ploče, occorre includerli nell'elenco di cui all'allegato I della decisione 2009/821/CE non appena saranno soddisfatte le condizioni tecniche richieste per la loro approvazione.

- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel regolamento (UE) n. 142/2011 è inserito il seguente articolo 29 bis:

«Articolo 29 bis

Prescrizioni specifiche relative al transito in Croazia di sottoprodotti di origine animale provenienti dalla Bosnia-Erzegovina e destinati a paesi terzi

1. È autorizzato il transito su strada nell'Unione, direttamente tra i posti d'ispezione frontaliere di Nova Sela e Ploče, di partite di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati provenienti dalla Bosnia-Erzegovina e destinati a paesi terzi, alle seguenti condizioni:

- a) la partita è sigillata con un sigillo numerato progressivamente dal veterinario ufficiale in servizio presso il posto d'ispezione frontaliere di entrata;
- b) ogni pagina dei documenti di cui all'articolo 7 della direttiva 97/78/CE che accompagnano la partita reca il timbro "SOLO PER IL TRANSITO ATTRAVERSO LA UE VERSO PAESI TERZI" apposto dal veterinario ufficiale in servizio presso il posto d'ispezione frontaliere di entrata;
- c) i requisiti procedurali di cui all'articolo 11 della direttiva 97/78/CE sono soddisfatti;
- d) l'ammissione al transito della partita è certificata dal documento veterinario comune di ingresso di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 136/2004 rilasciato dal veterinario ufficiale presso il posto d'ispezione frontaliere di entrata.

⁽¹⁾ GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 296 del 12.11.2009, pag. 1.

2. Nel territorio dell'Unione, le partite di cui sopra non possono essere oggetto di operazioni di scarico o di deposito, quali definite all'articolo 12, paragrafo 4, o all'articolo 13 della direttiva 97/78/CE.

3. L'autorità competente esegue controlli periodici per verificare che il numero di partite e i quantitativi di prodotto in uscita dal territorio dell'Unione corrispondano a quelli in entrata nell'Unione.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Croazia e alla data di entrata in vigore del medesimo.

Esso si applica dalla data di applicazione delle modifiche alla decisione 2009/821/CE che inseriscono nell'allegato I della stessa le voci di Nova Sela e Ploče.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO
